

COMUNE DI TRANI

Estratto delibera Commissario ad Acta 08/08/2018

Piano Urbanistico Esecutivo Comparto Bs.ad/27 del PUG.

OGGETTO: Piano Urbanistico Esecutivo Comparto Bs.ad/27 del PUG di Trani, tra via Pugliese e innesto S.S. 16 bis, via delle Forze Armate – Convalida Deliberazione di approvazione del 18/05/2018 – atti con

Il sottoscritto, arch. Giuseppe Bruno, dirigente del Comune di Bari, in qualità di *commissario ad acta* per la conclusione del procedimento oggetto di ricorso R. G. 258 del 2016, per effetto dell'Ordinanza TAR Bari n. 581 del 2017 e della conseguente delega prot. 154405/2017;

Premesso che:

- con ricorso numero di registro generale 258 del 2016, la società Immobiliare Via Pugliese s.r.l. ha chiesto al Tribunale Amministrativo di «dichiarare illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Trani sull'istanza di permesso di costruire presentata il 17.9.2009 (poi modificata con note del 6.3.2015, ali. 9 e 10 produzione ricorrente) ed avente ad oggetto l'approvazione dello studio di fattibilità del P.U.E. finalizzato alla realizzazione di un fabbricato per civile abitazione e negozi da erigersi in via Pugliese, su un suolo di sua proprietà censito in catasto al foglio n. 25 - p.lle 2073 e 2074»;
- con il citato ricorso la ricorrente deduceva che, in sintesi: a) in relazione al progetto presentato, sono state attestate le condizioni di sussistenza di esclusione delle procedure di V.A.S.; b) all'esito della conferenza di servizi istruttoria tenutesi in data 17 Aprile 2015, le Autorità interessate hanno espresso parere favorevole sul progetto e sono stati trasmessi gli elaborati tecnici all'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica del Comune di Trani; e) la proposta di deliberazione inerente la adozione del PUE è stata trasmessa alla Giunta Comunale, da ultimo, in data 16 settembre 2015, ma sulla stessa l'organo amministrativo non si è mai pronunciata;
- sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha, pertanto, chiesto accertarsi l'illegittimità dell'inerzia del Comune di Trani, nonché, l'intervenuta formazione del silenzio assenso; in subordine, ordinare al Comune di Trani di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento;
- si è costituito in giudizio il solo Comune di Trani, resistendo alla domanda;
- alla camera di consiglio del 9/6/16 la causa è stata trattenuta in decisione;
- con sentenza n. 838 del 9 giugno 2016 il TAR ha dichiarato il ricorso fondato;
- con detta sentenza n. 838/16, l'AGA ha dichiarato l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune relativamente al citato procedimento, e ha ordinato all'Amministrazione di «pronunciarsi con provvedimento espresso su detta istanza entro il termine di giorni centoventi decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza»;

Omissis..

Evidenziato che, dall'esame degli atti d'ufficio, della corrispondenza tra le parti e dagli elaborati tecnici allegati, delle attività istruttorie, il procedimento per l'adozione del PUE in argomento si è svolto secondo i seguenti passaggi:

- con nota acquisita al protocollo n. 36913 del 25 settembre 2009, la società Immobiliare via Pugliese s.r.l., con sede a Trani in via Pugliese n. 3, ha presentato uno studio di fattibilità per una proposta di SUE riguardante il comparto di attuazione del PUG vigente denominato Bs.ad/27, in area tra via Pugliese, via delle Forze Armate, la rampa di accesso alla S.S. 16 Bis, su terreni distinti in NCT al foglio 25, particella 2073, 2074, 2075;
- con nota protocollo n. 43614 del 28 ottobre 2009, l'Ufficio ha convocato conferenza di servizi istruttoria,

come prevista dall'articolo 6.11.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUG, per l'esame del citato studio di fattibilità;

in date 10 novembre 2009, 12 febbraio 2010, 27 maggio 2010 si sono tenute le riunioni della citata conferenza dei servizi;

- in esito ai citati lavori di conferenza dei servizi, la proposta di PUE è stata valutata favorevolmente, al fine del successivo esame in sede di Consiglio Comunale;
- con nota acquisita al protocollo 128333 del 16 marzo 2015, la citata Società Immobiliare Pugliese s.r.l., ha presentato una nuova versione della proposta di PUE, con una diminuzione delle volumetrie, allegando i relativi elaborati tecnici, in sostituzione dei precedenti;
- con nota protocollo 13512 del 19 marzo 2015, il Dirigente dell'area Urbanistica del Comune ha trasmesso alla Regione Puglia - Struttura Tecnica Provinciale di Bari, copia degli elaborati tecnici finalizzati all'acquisizione del parere previsto dall'articolo 89 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- con nota acquisita al protocollo n. 12829 del 16 marzo 2015, la Società richiedente ha presentato la documentazione amministrativa finalizzati e gli elaborati tecnici alla verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale strategica (VAS), per come previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", dalla Legge regionale della Puglia 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica", e del Regolamento Regionale n. 18 del 9 ottobre 2013, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali";
- con determinazione n. 132 del 20 marzo 2015 del Dirigente dell'area Lavori Pubblici del Comune di Trani: 1) è stata attestata la condizione di sussistenza per l'esclusione delle procedure di VAS, ai sensi dell'articolo 7.2, lettera d), punto V, del citato Regolamento Regionale n. 18 del 9 ottobre 2013; 2) è stata disposta l'attuazione della procedura prevista dagli articoli 7.4 e 7.5 del citato Regolamento, con la trasmissione all'Autorità Competente, la Regione Puglia, della medesima determinazione e degli elaborati tecnici e amministrativi del PUE previsti per la procedura, attraverso la comunicazione pervia telematica attraverso il "Portale VAS" previsto dall'articolo 19 della citata Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44; 3) è stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente della stessa determinazione;
- con nota protocollo 4262 del 25 marzo 2015, agli atti del Comune al protocollo 145118 del 26 marzo 2015, il Servizio Ecologia della Regione Puglia ha preso atto dell'avvio del procedimento di registrazione del citato PUE sul Portale VAS, ai sensi dell'articolo 7.4 del Regolamento Regionale 18 del 9 ottobre 2013;
- con nota protocollo 4365 del 26 marzo 2015, agli atti del Comune al protocollo 14957 del 30 marzo 2015, il Servizio Ecologia della Regione Puglia ha comunicato la conclusione della procedura prescritta dall'articolo 7.4 del Regolamento Regionale 18 del 9 ottobre 2013, per effetto del mancato sorteggio del citato PUE, evidenziando altresì che l'Autorità Procedente (il Comune) è tento a dare atto della conclusione della detta procedura negli atti di adozione e approvazione del PUE;
- il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica risulta, pertanto, terminato con la registrazione ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento regionale n. 18 del 9 ottobre 2013, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44;

Omissis....

- con nota al protocollo n. 15188 del 31 marzo 2015 l'Ufficio ha convocato la conferenza di servizi istruttoria per la valutazione della proposta di variante del PUE;
- in data 17 aprile 2015 si è tenuta la seduta di detta conferenza dei servizi, nella quale il proponente ha chiesto la sollecita chiusura del procedimento;
- gli esiti della conferenza dei servizi sono stati favorevoli alla nuova proposta di PUE, in modifica del PUE già valutato favorevolmente;
- con trasmissione al n. di protocollo 17871 del 21 aprile 2015 la Società proponente ha formalmente chiesto l'avvio della procedura di adozione del citato PUE, ai sensi dell'articolo 16 della Legge

regionale della Puglia 27 luglio 2001, "Norme generali di governo e uso del territorio", trasmettendo i relativi elaborati;

- con nota prot. 26762 del 15 novembre 2016, agli atti al n. 43586 del 18 novembre 2016, la Regione Puglia - Ufficio Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio rilascia il parere favorevole ai sensi dell'articolo 89 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- con propria nota prot. 299706 del 29 novembre 2017, viene trasmessa alla Regione Puglia - Ufficio Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, richiesta di parere di compatibilità paesaggistica per il proponendo PUE, allegando la relativa documentazione tecnica e amministrativa;
- con nota prot. 145/07.12.2017/9841 del 7 dicembre 2017 Regione Puglia - Ufficio Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio precisa che il richiesto parere di compatibilità «sarà rilasciato tra adozione e approvazione del Piano Urbanistico Esecutivo»;

Evidenziato altresì che, in sede di istruttoria e di proposta di deliberazione di adozione, si registrava quanto segue:

- il 24 aprile 2015 l'Ufficio ha adottato relazione istruttoria favorevole all'adozione della proposta di PUE in argomento;
- il giorno 13 maggio 2015 il dirigente dell'Area Urbanistica ha espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione di adozione del PUE in argomento, «sulla base della relazione istruttoria datata 24 aprile 2015»;
- il giorno 20 maggio 2015 e il giorno 11 settembre 2015 il dirigente dell'Area Urbanistica ha espresso ulteriori pareri favorevoli alla proposta di deliberazione di adozione del PUE in argomento, confermando quanto espresso in data 13 maggio 2015, sempre «sulla base della relazione istruttoria datata 24 aprile 2015»;

Omissis...

Premesso altresì che:

- con nota del 29 novembre 2017, lo scrivente commissario ad acta ha trasmesso, alla Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, richiesta di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'articolo 96.1.d delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR;
- in riscontro alla sopra citata istanza di compatibilità paesaggistica, con Atto Dirigenziale n. 9 del 18 gennaio 2018, è stato rilasciato parere di compatibilità paesaggistica favorevole con una serie di prescrizioni e indirizzi;
- in particolare, il parere di compatibilità paesaggistica è rilasciato «a condizione che, nelle successive fasi di progettazione siano rispettate le prescrizioni e indirizzi di cui al paragrafo seguente, da verificare in sede di rilascio di permessi ed autorizzazioni degli interventi»;
- che le citate prescrizioni e indirizzi sono riportati nel dettaglio dell'Atto dirigenziale n. 9 del 18 gennaio 2018;

Premesso altresì che, il dirigente dell'Area Urbanistica della Città di Trani:

- con nota 9410 del 23 marzo 2018, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della deliberazione di adozione all'Albo Pretorio Comunale e l'avvenuta pubblicazione di avviso pubblico sui due quotidiani di diffusione provinciale;
- con nota 11767 del 17 aprile 2018, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della deliberazione di adozione del PUE all'Albo on Line - Sezione Amministrazione Trasparente;

- con nota 14036 del giorno 8 maggio 2018, ha comunicato l'assenza di osservazioni per il procedimento in oggetto;

Omissis...

Evidenziato che:

- con nota prot. 21109 del 12 luglio 2018, il dirigente dell'Area Urbanistica del Comune di Trani ha segnalato, a valle di una verifica sul sito ufficiale dell'Amministrazione, la tardiva pubblicazione degli allegati alla citata deliberazione di adozione del PUE, sulla Sezione Amministrazione Trasparente del detto sito;
- in particolare, veniva segnalato che la pubblicazione degli elaborati del PUE non era avvenuta contestualmente alla pubblicazione della deliberazione, ma solo in data 22 giugno, successivamente alla citata deliberazione di approvazione;
- la pubblicazione postuma degli allegati, consistenti negli elaborati del PUE, è avvenuta in violazione delle previsioni dell'articolo 39 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la citata deliberazione eli approvazione del 18 maggio del 2018, pur recando a piè di ogni pagina la data del 18 maggio 2018, reca, nella datazione della prima pagina, la data erronea del 18 maggio 2019, per mero errore materiale;

Ritenuto, ai fini della espressa convalida del detto provvedimento di approvazione del PUE, di procedere all'adozione di deliberazione specifica in merito, ai sensi dell'articolo 21- nonies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Omissis...

DELIBERA

1. di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di convalidare la deliberazione del 18 maggio 2018, dello scrivente commissario ad acta, recante: "Piano Urbanistico Esecutivo Comparto Bs.ad/27 del PUG di Trani, tra via Pugliese e innesto S.S. 16 bis, via delle Forze Armate - Approvazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale della Puglia 27 luglio 2001, n. 20", per come di seguito dettagliato, dando altresì espresso atto degli atti e dei fatti di seguito riportati;
3. di dare atto, in merito alla proposta di Piano Urbanistico Esecutivo (PUE), insistente Comparto Bs.ad/27 del vigente PUG del Comune di Trani, tra via Pugliese e innesto S.S. 16 bis, via delle Forze Armate, della determinazione n. 132 del 20 marzo 2015, del Dirigente dell'area Lavori Pubblici del Comune di Trani, nella quale: 1) è stata attestata la condizione di sussistenza per l'esclusione delle procedure di VAS, ai sensi dell'articolo 7.2, lettera d), pulito V, del citato Regolamento Regionale n. 18 del 9 ottobre 2013; 2) è stata disposta l'attuazione della procedura prevista dagli articolo 7.4 e 7.5 del citato Regolamento, con la trasmissione all'Autorità Competente, la Regione Puglia, della medesima determinazione e degli elaborati tecnici e amministrativi del PUE previsti per la procedura, attraverso la comunicazione per via telematica attraverso il "Portale VAS" previsto dall'art.19 della citata Legge regionale 14 dicembre 2012, n.44; 3) è stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente della stessa determinazione;
4. di dare atto, in merito alla proposta di PUE in oggetto, della nota protocollo 4365 del 26 marzo 2015, agli atti del Comune al protocollo 14957 del 30 marzo 2015, con la quale il Servizio Ecologia della Regione Puglia ha comunicato la conclusione della procedura prescritta dall'articolo 7.4 del Regolamento Regionale 18 del 9 ottobre 2013, con la registrazione dello stesso Piano, e per effetto del mancato sorteggio del citato PUE, evidenziando altresì che l'Autorità Procedente (il Comune) è tenuto a dare atto della conclusione della detta procedura negli atti di adozione e approvazione del PUE;

5. di dare atto, in merito alla proposta di PUE in oggetto, dell'avvenuta resa del parere di compatibilità paesaggistica favorevole con indirizzi e prescrizioni, ai sensi dell'articolo 96.1A delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR, con Atto Dirigenziale n. 9 del 18 gennaio 2018, del dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia;
6. di dare atto, in merito alla deliberazione di adozione del PUE in oggetto, dell'avvenuta pubblicazione, sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito ufficiale del Comune di Bari, degli elaborati del citato PUE, in data 22 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 39 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di convalidare l'approvazione, ai sensi dell'articolo 16, della legge regionale della Puglia 27 luglio 2001, n. 20, della proposta di Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) insistente sul Comparto Bs.ad/27 del vigente PUG del Comune di Trani, tra via Pugliese e innesto S.S. 16 bis, via delle Forze Armate, così come presentato dalla ditta istante società Immobiliare Via Pugliese s.r.l., e così come costituito dai seguenti elaborati, riportati in allegato alla deliberazione di adozione dello scrivente Commissario ad acta del giorno 19 dicembre 2017, nonché alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale:
 - Allegato 01 - Tavola 00 - Dati Tecnici
 - Allegato 02 - Tavola 01 - Planimetria generale (Rilievo e verifica distanze tra fabbricati e strade)
 - Allegato 03 - Tavola 02 Urbanizzazioni Primarie e Secondarie
 - Allegato 04 - Tavola 03 Planimetria lotto
 - Allegato 05 - Tavola 04 Pianta Tipologiche
 - Allegato 06 - Tavola 05 Prospetti e Sezione
 - Allegato 07 - Relazione geologica preliminare
 - Allegato 08 - Relazione Sismica
 - Allegato 09 - Relazione acque meteoriche
 - Allegato 10 - Relazione tecnica legge 10/1991
 - Allegato 11 - Distribuzione degli impianti termoidraulici
 - Allegato 12 - Progetto preliminare impianti elettrici - relazione tecnica
 - Allegato 13 - Progetto preliminare impianti elettrici - planimetria
 - Allegato 14 - Valutazione dei requisiti acustici
8. di rettificare la datazione del "18 maggio 2019", della citata deliberazione di approvazione del PUE, opposta in modo erroneo per mero errore materiale, datando lo stesso atto "18 maggio 2018" (come indicato a piè di, tutte le pagine del detto documento, trasmesso nella data del 18 maggio 2018 via pec al protocollo del Comune di Trani);
9. ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di esprimere il parere tecnico favorevole per:
 - 1) la citata deliberazione di approvazione del PUE del 18 maggio 2018, 2) la presente deliberazione;
10. di attestare l'assenza di valenza dal punto di vista contabile, non comportando introiti economici né spese da parte dell'Amministrazione Comunale, per:
 - 1) a citata deliberazione di approvazione del PUE del 18 maggio 2018, 2) la presente deliberazione;
11. di precisare che: nelle successive fasi di attuazione del PUE in argomento, è fatto obbligo al proponente di adeguarsi dettagliatamente a tutti gli indirizzi e a tutte le prescrizioni del parere di compatibilità paesaggistica favorevole, ai sensi dell'articolo 96.1A delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR, reso con Atto Dirigenziale n. 9 del 18 gennaio 2018, del dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, nonché 12. di precisare che: il rispetto di tali indirizzi e prescrizioni sia verificato in «sede di rilascio di permessi ed autorizzazioni degli interventi»;
12. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati all'albo on-line del Comune, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, precisando che i detti allegati sono i seguenti:
 - a. deliberazione del commissario straordinario di adozione del PUE del 18 dicembre 2017;
 - b. deliberazione del commissario straordinario di approvazione del PUE del 18 maggio 2018;

- c. gli elaborati del PUE dettagliati al punto 7 del dispositivo della presente, deliberazione (dall'Allegato 01 all'Allegato 14);
13. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati, come sopra indicati, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Comune, nella sottosezione "Pianificazione e governo del territorio", ai sensi dell'articolo 39 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
 14. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi del comma: 8 .dell'articolo 16 della Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20;
 15. di stabilire che tutte le eventuali spese di pubblicazione del presente provvedimento sono a carico del proponente il PUE;
 16. che il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Il Commissario ad acta
Arch. Giuseppe Bruno